

Rapporto

numero data Dipartimento
12 gennaio 2021 GRAN CONSIGLIO

Concerne

della Commissione Costituzione e leggi sull'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2020 presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio "Modifica dell'art. 136 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC): emendamenti"

1. TESTO DELL'INIZIATIVA

Il 19 ottobre 2020 l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha presentato un'iniziativa parlamentare elaborata per la modifica dell'art. 136 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti del Consiglio di Stato (LGC) in relazione alla questione degli emendamenti.

L'attuale art. 136 cpv. 2 LGC stabilisce che gli emendamenti devono essere presentati entro le ore 12:00 del primo giorno della seduta. L'iniziativa propone una modifica al precitato cpv. 2 tesa a introdurre l'obbligo di presentazione degli emendamenti entro le ore 8:00 del venerdì mattina che precede il primo giorno della seduta. Per i casi eccezionali gli iniziativisti propongono pure di aumentare a 7 giorni il termine di cui al cpv. 4, «qualora gli approfondimenti siano particolarmente complessi e gli emendamenti particolarmente numerosi».

2. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Effettivamente capita abbastanza regolarmente che – in occasione di discussioni e votazioni plenarie riguardanti l'adozione di nuovi testi legislativi o concernenti modifiche sostanziose – vengano presentati emendamenti complessi, tali da richiedere approfondimenti di natura giuridica; ad esempio, si ricordano i 60 e più emendamenti presentati per la nuova Legge sul salario minimo.

Considerato che in simili circostanze, che si ripetono con una certa regolarità, la tempistica attuale non consente sempre all'Ufficio presidenziale e ai Servizi del Gran Consiglio di effettuare un'adeguata analisi circa la ricevibilità della proposta e un accurato approfondimento giuridico, si ritiene giustificato introdurre l'obbligo (art. 136 cpv. 2 LGC) di presentare gli emendamenti entro le ore 12:00 del venerdì che precede il primo giorno della seduta plenaria.

Se, da una parte, con questa modifica vi è una sensibile riduzione dei giorni a disposizione per la presentazione di eventuali proposte, dall'altra, la pubblicazione dell'ordine del giorno e dei relativi atti «almeno 12 giorni prima della seduta» (art. 115 cpv. 1 LGC) garantisce un adeguato lasso di tempo per la presa di conoscenza degli oggetti in discussione e per l'eventuale formulazione degli emendamenti.

3. CONCLUSIONI

La Commissione Costituzione e leggi invita il Parlamento ad approvare il Disegno di Legge annesso al presente rapporto, che accoglie sia la proposta di introdurre l'obbligo – all'art. 136 cpv. 2 LGC – di **presentare gli emendamenti entro le ore 12:00 del venerdì che precede il primo giorno della seduta plenaria**, sia la modifica all'art 136 cpv. 4 LGC che chiede di aumentare, per i casi eccezionali, a 7 giorni il termine «qualora gli approfondimenti siano particolarmente complessi e gli emendamenti particolarmente numerosi».

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Claudio Franscella, relatore Aldi - Balli - Bertoli - Censi - Corti - Filippini -Gendotti - Käppeli - Lepori C. - Lepori D. -Ortelli - Ris - Stephani - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2020 presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio,
- visto il rapporto 12 gennaio 2021 della Commissione Costituzione e leggi,

decreta:

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 136 cpv. 2 e 4

²Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto entro le ore 12:00 del venerdì mattina che precede il primo giorno della seduta.

⁴Su decisione dell'Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione competente, gli emendamenti devono essere presentati almeno 7 giorni prima dell'inizio della seduta. Gli stessi sono subito trasmessi alla Commissione competente e ai deputati. Il termine non vale per emendamenti derivanti da quelli presentati entro il suddetto termine.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.